

N. R.G. 633/2020



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE

in persona del dott. [REDACTED] in funzione di giudice unico
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 633 del ruolo generale dell'anno 2020
vertente tra

[REDACTED] C [REDACTED]
attrice, con l'avvocato [REDACTED]

e

BANCA M [REDACTED] S.P.A.

convenuta, con l'avv. [REDACTED]

Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 22.9.2022 e perciò, per entrambe le parti come da rispettivi fogli depositati telematicamente.

MOTIVAZIONE

1. Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato in data 10.1.2020, [REDACTED] a C [REDACTED] ha convenuto in giudizio Banca [REDACTED] s.p.a. (da ora, per brevità, M [REDACTED]) per sentirla condannare, previa declaratoria di "nullità ex art. 1352 c.c. e/o ex artt. 1418 c.c. di tutte le negoziazioni di titoli partitamente indicate nelle schede n. 1 e 2 in calce a quest'atto di citazione" o di risoluzione "ex art.



1453 c.c., per grave inadempimento, fatto e colpa della convenuta” delle medesime negoziazioni, al pagamento della somma di € 278.815,71=, oltre accessori, (o della diversa somma di giustizia).

La C [REDACTED] ha esposto, in sintesi, che: a) dopo un’esperienza di investimento limitata quasi esclusivamente all’acquisto di titoli di debito pubblico, negli anni 1998 e 1999 aveva sottoscritto con M [REDACTED], di cui era correntista, due “contratti quadro” di intermediazione mobiliare (nn. 1052762 in data 9.7.1998 e 1100562 in data 5.2.1999), con contestuali contratti di “*Deposito Titoli a Custodia e Amministrazione*”; b) nel periodo gennaio 2000-novembre 2001 (e, in particolare, nei mesi di febbraio e marzo 2000) aveva acquistato tramite M [REDACTED] titoli azionari - per il 78,5% nel settore telefonico - per un importo di complessivi € 355.264,86=, corrispondendo inoltre a M [REDACTED] la somma di € 1.540,23= a titolo di compensi; c) gli ordini di acquisto dovevano ritenersi nulli, in difetto della necessaria forma scritta (anche prevista convenzionalmente: ordine scritto o telefonata annotata nei registri della banca); d) le negoziazioni dei titoli dovevano in ogni caso ritenersi inadeguate e perciò avvenute in violazione delle disposizioni di cui all’art. 29 Reg. Consob; e) a seguito della progressiva vendita di detti titoli, effettuata tra l’aprile 2001 e l’aprile 2017, aveva realizzato la minor somma di € 77.989,38=, subendo una perdita pari a complessivi € 278.815,71=; f) inutilmente aveva richiesto a M [REDACTED] la restituzione (parziale) delle somme investite anche a titolo di risarcimento dei danni patiti.

La C [REDACTED] ha quindi rassegnato articolate conclusioni, dirette a ottenere, in sostanza: *i*) in via principale, la declaratoria di nullità delle negoziazioni per difetto di forma, con conseguente “*restituzione e/o ripetizione*” delle relative perdite, quantificate nell’importo già indicato di € 278.815,71=, oltre interessi anche anatocistici e rivalutazione, o nella diversa somma di giustizia; *ii*) in subordine, la risoluzione delle medesime negoziazioni per grave inadempimento di B.P.M., con condanna al pagamento del medesimo importo a titolo di risarcimento dei danni; in ogni caso, con vittoria di spese di lite.

M [REDACTED] si è costituita in giudizio, eccependo in via preliminare la prescrizione “*delle domande tutte formulate da parte attrice*” nei suoi confronti; ha poi contestato la fondatezza della domanda di nullità delle operazioni di acquisto e la pretesa inadeguatezza di dette operazioni; ribadita pertanto la “*insussistenza di qualsivoglia responsabilità in capo all’esponente Banca*”, ha concluso per il rigetto di ogni domanda proposta nei suoi confronti, con vittoria di spese.



La causa, istruita mediante produzione di documenti, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 22.9.2022, sulle conclusioni delle parti richiamate in epigrafe.

2. Competenza monocratica.

La causa, impropriamente rubricata nel registro di cancelleria "S7", non appartiene in realtà, attesa la materia trattata, alla competenza *ex art. 3 d.lgs. 168/2003* della sezione specializzata in materia di impresa.

Le domande proposte dall'attrice traggono difatti origine dai contratti di intermediazione finanziaria richiamati *sub 1.* e sono dirette a censurare l'operato della banca nell'esecuzione degli ordini di acquisto di titoli impartiti dalla cliente nell'ambito di detti contratti (c.d. "contratti quadro").

Le singole operazioni di acquisto e vendita dei titoli azionari costituiscono pertanto meri fatti storici, inidonei a determinare la *causa petendi* delle domande attrici che, come accennato, trovano il loro fondamento nei distinti contratti di intermediazione finanziaria.

In coerenza a tale premessa, il giudice investito dell'istruzione della causa ha d'altronde trattenuto la causa in decisione (vedi verbale dell'udienza del 22.9.2022) e non la ha rimessa al collegio.

La causa viene perciò decisa dal tribunale in composizione monocratica e non collegiale (senza necessità di rimessione della stessa *ex art. 281 septies c.p.c.*)

3. Eccezione di prescrizione.

M[REDACTED] ha sollevato, in via preliminare, l'eccezione di prescrizione delle "*domande tutte formulate da parte attrice*".

L'orientamento ormai consolidato della corte di legittimità ha chiarito la natura contrattuale della responsabilità della banca "*ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del 'contratto quadro'*".

In tal senso la nota sentenza delle SS.UU della Corte di cassazione n. 26724/2007, che ha, fra l'altro, precisato che: "*in tema di intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario (nella specie, in base all'art. 6 della legge n. 1 del 1991) può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti (cd. "contratto quadro", il quale,*



per taluni aspetti, può essere accostato alla figura del mandato); può dar luogo, invece, a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del contratto suddetto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del "contratto quadro"; in ogni caso, deve escludersi che, mancando una esplicita previsione normativa, la violazione dei menzionati doveri di comportamento possa determinare, a norma dell'art. 1418, primo comma, cod. civ., la nullità del cosiddetto "contratto quadro" o dei singoli atti negoziali posti in essere in base ad esso".

La natura contrattuale delle responsabilità in ipotesi di *"operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del 'contratto quadro'"* è stata confermata anche di recente da Cass. 12262/2015, secondo la quale: *"in tema di intermediazione finanziaria, la responsabilità dell'intermediario che ometta di informarsi sulla propensione al rischio del cliente o di rappresentare a quest'ultimo i rischi dell'investimento, ovvero che compia operazioni inadeguate quando dovrebbe astenersene, ha natura contrattuale, investendo il non corretto adempimento di obblighi legali facenti parte integrante del contratto-quadro intercorrente tra le parti, sicché il danno invocato dal cliente medesimo non può essere limitato al mero interesse negativo da responsabilità precontrattuale".*

Nel caso in esame, le censure sollevate dall'attrice hanno ad oggetto, come accennato, la correttezza dell'operato di M. [REDACTED] nell'esecuzione dei singoli ordini di acquisto impartiti dalla C. [REDACTED] nell'ambito dei "contratti quadro" già stipulati.

Ne deriva la natura contrattuale della (pretesa) responsabilità della banca, con conseguente applicazione dell'ordinario termine di prescrizione decennale.

Ciò premesso, le risultanze istruttorie confermano che, nel caso in esame, la prescrizione risulta validamente interrotta dai seguenti atti:

a) raccomandate a/r ricevute dalla convenuta in data 1.2.2010 che, seppur dirette - principalmente - ad ottenere il rilascio di copia di documentazione relativa alle operazioni di investimento, si concludono espressamente con la seguente dichiarazione *"la presente ha da intendersi anche ai fini interruttivi della prescrizione del risarcimento del danno e della restituzione delle somme investite a titolo di responsabilità pre-contrattuale, extracontrattuale e contrattuale e per la violazione delle norme del D.Lg. 58/98, degli artt. 12 e ss. Del reg. Consob n.11522/98, degli artt. 1175-1176-1375-1710 del c.c."* (vedile allegate al doc. III di parte attrice);



- b) attivazione della procedura di arbitrato, pacificamente introdotta nell'anno 2017;
- c) notificazione dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, perfezionatasi in data 10.1.2020.

Ai fini del computo del termine di prescrizione, deve quindi operarsi una distinzione tra le azioni di ripetizione (degli importi versati in sede di acquisto dei titoli) e di risarcimento (dei danni patiti per le perdite subite) esperite.

Quanto alle prime, deve ritenersi che la prescrizione sia maturata con riferimento ai soli acquisti effettuati anteriormente all'1.2.2000 e, pertanto, alle sole domande di restituzione degli importi versati per l'acquisto delle azioni negoziate sul conto deposito 478/5803 in data 26 e 27 gennaio 2000 (rispettivamente, 500 azioni "Telecom Italia mobile" per una somma di € 5.425,60= ed altrettante "Telecom Italia ordinarie", per un prezzo di € 8.036,00=, cfr. "Scheda 1" allegata all'atto di citazione).

Quanto alle seconde, in relazione alle domande di risarcimento dei danni patiti per effetto delle operazioni di vendita perfezionate anteriormente al medesimo termine: vendite che, tuttavia, non risultano effettuate (essendo state le prime effettuate in data 27.4.2001; cfr. "Scheda 3" allegata all'atto di citazione).

L'eccezione di prescrizione risulta perciò infondata con riferimento alla gran parte delle operazioni oggetto del presente giudizio, fatte salve le sole operazioni di acquisto di data 26 e 27 gennaio 2020 sopra ricordate (questione tuttavia irrilevante per le ragioni di cui si dirà).

4. Domanda di nullità.

Come chiarito di recente dalla corte di legittimità, *"in tema di intermediazione finanziaria, la forma scritta è prevista dalla legge per il contratto quadro e non anche per i singoli ordini, a meno che non siano state le parti stesse a prevederla per la sua validità ai sensi dell'art. 1352 c.c., assumendo, in tale ultima ipotesi, la finalità di assicurare una maggiore ponderazione da parte dell'investitore, di garantire all'operatore la serietà di quell'ordine e di permettergli una più agevole prova della richiesta ricevuta, sicché l'intermediario può legittimamente rifiutare l'esecuzione di un ordine non impartito per iscritto e la nullità dello stesso, per carenza del requisito della forma scritta convenzionale, può essere fatta valere da entrambi i contraenti"* (così Cass. 16053/2017, da cui è tratta la massima).

Nel caso in esame, come anticipato, entrambi i "contratti quadro" sono stati conclusi in forma scritta (vedili prodotti dalla stessa attrice ai docc. I e II allegati all'atto di citazione), risultando perciò



soddisfatto il requisito di forma; entrambi i “contratti quadro” attestano poi la presa visione e l’avvenuta consegna del documento informativo sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari (“documento informativo”), con conseguente infondatezza delle censure sollevate sul punto dall’attrice.

I documenti informativi, sottoscritti dalla C [REDACTED] risultano poi prodotti da M [REDACTED] (docc. nn. 4 e 6), dovendosi perciò disattendere le censure, assai generiche, sollevate sul punto dall’attrice.

In tale contesto, parte attrice ha eccepito la nullità delle operazioni di acquisto eseguite in difetto della forma prevista in via pattizia all’art. 1 dei più volte richiamati “contratti quadro” che prevedono: “[...] gli ordini sono conferiti di norma per iscritto. Qualora gli ordini vengano impartiti telefonicamente, ne fa piena prova la relativa annotazione sui registri della Banca. Qualora vengano impartiti attraverso promotori finanziari, gli ordini si intendono conferiti alla Banca nel momento in cui pervengono a quest’ultima come comprovato dalla relativa annotazione sui registri della Banca”.

Le parti hanno quindi concordato di utilizzare la forma scritta quale forma abituale, ma non esclusiva, prevedendo espressamente anche la forma orale (telefonica).

Alla stregua di tale pattuizione, trova quindi applicazione il principio di diritto enunciato di recente dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “*in tema di intermediazione finanziaria, ove la previsione contenuta nel contratto quadro richiami ai sensi dell’art. 1352 c.c. la possibilità di dare all’intermediario ordini orali, secondo quanto prevede il regolamento Consob n. 11522/98, imponendo alla banca intermediaria di registrare su nastro magnetico, o altro supporto equivalente, gli ordini inerenti alle negoziazioni in valori mobiliari impartiti telefonicamente dal cliente, la documentazione attraverso la registrazione dell’ordine non costituisce un requisito di forma, sia pure “ad probationem”, degli ordini suddetti, ma uno strumento atto a facilitare la prova, altrimenti più difficile, dell’avvenuta richiesta di negoziazione dei valori, con il conseguente esonero da ogni responsabilità quanto all’operazione da compiere*” (così Cass. 3087/2018, richiamata da parte convenuta; sostanzialmente conforme la precedente Cass. 612/2016).

Ciò premesso, rileva il tribunale che la C [REDACTED] non contesta d’aver effettivamente impartito gli ordini di acquisto dei titoli poi eseguiti da M [REDACTED] limitandosi a invocare la (pretesa) nullità di detti ordini (limitatamente ai 15 ordini specificati con la memoria ex art. 183, 6° comma, n. 1, c.p.c.), per il mancato rispetto degli adempimenti contemplati dall’art. 1 di entrambi i “contratti quadro”.



Ribadita pertanto l'insussistenza della pretesa nullità – per difetto di idonea forma convenzionale - dei singoli ordini impartiti (sulla scorta dell'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato) e rilevato che è del tutto pacifico l'effettivo inoltro di tutti gli ordini per cui è causa, resta da esaminare il diverso profilo relativo alla violazione delle prescrizioni dettate in materia di obblighi informativi, con particolare riferimento alle operazioni non adeguate.

5. Violazione delle disposizioni di cui agli artt. 28 e 29 reg. Consob. Adeguatezza delle operazioni.

5.1. Premessa in fatto.

In punto di fatto, può ritenersi sostanzialmente pacifico in causa che, alla data dell'1.1.2000:

- a) la C [REDACTED] già commerciante, rivestiva la qualità di casalinga-pensionata,
- b) la stessa, dotata di diploma d'istituto magistrale, era correntista da lungo tempo di M [REDACTED]
- c) la stessa disponeva inoltre di una discreta liquidità (€ 584.310,04=), ricavata dalla monetizzazione di titoli o prodotti finanziari (BOT, CCT e PCT) caratterizzati da modesta rischiosità (circostanze – non contestate - ribadite in comparsa conclusionale, a pag. 15: “... *dimostrate dal fatto che, in precedenza, come emerge dall'estratto dei Dossier titoli all'epoca amministrati dalla convenuta (Docc. XI e XII), aveva investito unicamente in titoli di Stato (BOT e CCT) (Docc. XIII e XIV) o in contratti che ne avevano di sottostanti (PCT) (Doc. XV). Tale circostanza è ulteriormente comprovata dai documenti prodotti in allegato alla nostra prima memoria istruttoria (Docc. XVI/XXXVI), mai contestati dalla Banca, i quali appunto dimostrano che tutto il capitale presente all'1 gennaio 2000 sui conti correnti 5275.25 e 5803.15 collegati ai Contratti d'Intermediazione e Deposito titoli in questione, ammontante complessivamente a £ 1.131.382,007, equivalenti a € 584.310,04, derivava dalla monetizzazione di Titoli di Stato (BOT, CCT e BTP, oltre ad incassi da “pronti contro termine 14”) acquistati precedentemente. In particolare, il saldo iniziale del c.c. 5803, come risultante dal doc. 23 della Banca e ammontante a £ 463.272.314, pari a € 239.260,28, deriva dall'incasso, alla sua scadenza, del BTP IT 0000366358 (£ 308.856.878: Docc. XXXIV/XXXVI) e da accrediti di due operazioni pronti contro termine per £ 149.332.646 (Doc. XXXI) e per £ 153.116.881 (Doc. XXXIII) ”);*
- d) in tale contesto la C [REDACTED] ha rifiutato di fornire all'intermediario informazioni in ordine alla propria situazione finanziaria e ai propri obiettivi di investimento in sede di stipula dei “contratti quadro”;



e) a partire dal 26.1.2000 la C [REDACTED] ha perfezionato, per il tramite di M [REDACTED] una nutrita serie di operazioni di acquisto di azioni, spesso per importi limitati (di rado superiori ad € 15.000,00), impiegando una parte assai consistente della propria liquidità (anche tale ultima circostanza non è contestata dalla banca convenuta, che anzi evidenzia nelle proprie difese come la C [REDACTED] abbia effettuato operazioni ulteriori rispetto a quelle per cui è causa, dalle quali ha ricavato guadagni).

5.2. In diritto.

Ai sensi dell'art. 28, 1° comma, lett. a), del Regolamento Consob, come noto, l'intermediario finanziario deve *“chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio. L'eventuale rifiuto di fornire le notizie richieste deve risultare dal contratto di cui al successivo articolo 30, ovvero da apposita dichiarazione sottoscritta dall'investitore”*.

L'art. 29 del regolamento rafforza poi gli obblighi (soprattutto di informazione) gravanti sull'intermediario finanziario in ipotesi di operazioni inadeguate, prevedendo che *“gli intermediari autorizzati, quando ricevono da un investitore disposizioni relative ad una operazione non adeguata, lo informano di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione. Qualora l'investitore intenda comunque dare corso all'operazione, gli intermediari autorizzati possono eseguire l'operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito per iscritto ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico o su altro supporto equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute”*.

In tema di operazioni inadeguate, una recente pronuncia della Corte di cassazione ha chiarito che *“nell'ipotesi in cui un investimento finanziario sia stato qualificato anche dall'intermediario come operazione inadeguata, l'assolvimento degli obblighi informativi cui quest'ultimo è tenuto, in mancanza della prova dell'osservanza delle cogenti prescrizioni contenute negli artt. 28 e 29 del Regolamento Consob, n. 11522 del 1998, attuative dell'art. 21 del T.U.F., non può essere desunta in via esclusiva dal profilo soggettivo del cliente, dal suo rifiuto di fornire indicazioni su di esso o soltanto dalla sottoscrizione dell'avvenuto avvertimento dell'inadeguatezza dell'operazione in forma scritta, essendo necessario che l'intermediario, a fronte della sola allegazione contraria dell'investitore sull'assolvimento degli obblighi informativi, fornisca la prova positiva, con ogni mezzo, del comportamento diligente della banca. Tale prova può essere integrata dal profilo soggettivo*



del cliente o da altri convergenti elementi probatori ma non può essere desunta soltanto da essi” (Cass. 19417/2017, da cui è tratta la massima).

Sempre in tema di operazioni inadeguate, un’ulteriore, più recente, pronuncia della corte di legittimità , ha aggiunto che *“in tema d’intermediazione finanziaria, l’intermediario non è esonerato, pure in presenza di un investitore aduso ad operazioni finanziarie a rischio elevato che risultino dalla sua condotta pregressa, dall’assolvimento degli obblighi informativi previsti dal d.lgs. n. 58 del 1998 e dalle relative prescrizioni di cui al regolamento Consob n. 11522 del 1998 e successive modificazioni, permanendo in ogni caso il suo obbligo di offrire la piena informazione circa la natura, il rendimento ed ogni altra caratteristica del titolo” (Cass. 18153/2020, da cui è tratta la massima).*

5.3. Responsabilità parziale della banca ex art. 29 Reg. Consob.

Sulla scorta delle (sintetiche) premesse in fatto e considerazioni in diritto di cui ai paragrafi 5.1. e 5.2., va affermata la parziale responsabilità della banca per la violazione degli obblighi di cui all’ art. 29 Reg. Consob.

La C [REDACTED] come ricordato, era cliente nota a M [REDACTED] di cui era già correntista, e aveva già effettuato precedenti operazioni di investimento in valori mobiliari, sia pure caratterizzati da minore rischiosità, sempre appoggiate sui c/c accesi presso M [REDACTED]

La stessa ha poi iniziato, a partire dal gennaio 2000, a impiegare sistematicamente le proprie risorse nell’acquisto di titoli azionari, e perciò in titoli “di capitale”, notoriamente connotati da una maggiore aleatorietà, concentrati nello specifico settore della telefonia.

Gli acquisti operati dall’attrice sono caratterizzati, di norma, dalla modestia dell’importo di ciascuna operazione effettuata, ma va rimarcato l’elevato numero degli acquisti operati nell’arco del breve periodo (oltre cinquanta nel periodo 2000-2001, anche “intra-day”), e la rilevanza dell’investimento complessivamente effettuato (€ 528.831,40=).

Notorie ragioni di elementare prudenza impongono di ritenere non adeguate operazioni che comportino l’impiego – soprattutto da parte dell’investitore non professionale - di una parte eccessiva delle proprie risorse nel solo settore azionario, caratterizzato, come accennato, dalla naturale aleatorietà di tale prodotto finanziario, che può andare incontro a sensibili variazioni del proprio valore, anche al di fuori dello scenario “estremo” dell’insolvenza della società emittente.



Ne è prova il caso in esame, in cui gli investimenti effettuati dalla C [REDACTED] hanno comportato per la stessa la maturazione di elevatissime perdite, pur nell'arco di un ampio periodo, ma in assenza di imprevedibili eventi patologici a carico delle società emittenti, superiori al 75% del capitale investito. Considerati pertanto il profilo personale della C [REDACTED] (ed in particolare la sua qualità di pensionata, cliente "storica" di M [REDACTED] priva di conclamate, specifiche competenze in materia di investimenti in prodotti azionari), la discreta consistenza del suo patrimonio, la sua volontà di non fornire alla banca specifiche informazioni in ordine al suo profilo di investitore, ritiene il tribunale che le operazioni di acquisto per cui è causa (come ricordato, reiterate nel tempo e caratterizzate da importi unitari non particolarmente elevati) risultassero adeguate entro il limite di impiego del 25% delle risorse finanziarie della cliente.

Si è già detto che la C [REDACTED] riconosce che l'ammontare delle proprie risorse liquide, alla data del 1.1.2000, era pari ad € 584.310,04=; il limite indicato del 25% della liquidità disponibile (€ 146.077,51=) risulta perciò superato in data 8.3.2020, per effetto degli acquisti compiuti in quel giorno di 2500 azioni "Telecom Italia Mobile" e "Telecom Italia Ordinarie", per complessivi € 36.186,20= (comprensivi di commissioni).

Per le ragioni esposte debbono perciò ritenersi inadeguate le operazioni eseguite a partire da tale data, con conseguente responsabilità della banca per la violazione degli obblighi previsti dall'art. 29 Reg. Consob (nel totale difetto di prova del loro assolvimento).

6. Domande di nullità, risoluzione e risarcimento.

Sulla scorta delle considerazioni svolte *sub* 4., va in primo luogo respinta la domanda di nullità delle 15 operazioni di acquisto riepilogate nella memoria *ex* art. 183, 6° comma, n. 1, c.p.c. e nel foglio di precisazione delle conclusioni di parte attrice.

Rilevato poi che parte attrice ha promosso il presente giudizio quando il rapporto già intrattenuto con M [REDACTED] era cessato, va altresì respinta la domanda di risoluzione del contratto, che non risulta in ogni caso sostenuta da un interesse giuridicamente apprezzabile.

Va di contro accertato, nei limiti indicati *sub* 5., l'inadempimento di M [REDACTED] agli obblighi di cui all'art. 29 Reg. Consob quanto agli acquisti effettuati a partire dall'8.3.2023.

7. *Quantum*.



Accertato l'inadempimento di M. [redacted] spetta alla C. [redacted] il risarcimento dell'eventuale danno patito in relazione agli acquisti effettuati a partire dall'8.3.2020; danno che risulta pari alla differenza:

a) quanto alle vendite effettuate prima del 1.12.2008 (data di trasferimento dei titoli ad altro intermediario), fra prezzo di acquisto dei titoli e prezzo di rivendita degli stessi (al netto delle eventuali, specifiche cedole incassate);

b) quanto ai titoli ancora in deposito al 1.12.2008 (e perciò trasferiti al nuovo intermediario), fra prezzo di acquisto dei titoli e valore di mercato degli stessi a tale data (sempre al netto delle eventuali, specifiche cedole incassate).

Con la precisazione che, quanto alla vendita di titoli acquistati in più riprese, nell'impossibilità di stabilire quale *tranche* di titoli sia stata oggetto di vendita, si dovrà utilizzare – ai fini del calcolo delle differenza - il prezzo di acquisto inferiore sino all'esaurimento della relativa quantità.

La complessità dei conteggi rende necessaria l'ammissione di c.t.u. contabile.

Si dispone pertanto con separata ordinanza, ex art. 279, n. 4, c.p.c. per l'ulteriore *iter* del giudizio.

7. Spese.

Spese al definitivo.

P.Q.M.

pronunciando non definitivamente,

- rigetta l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.;
- rigetta le domande di nullità e risoluzione proposte dall'attrice C. [redacted]
- accerta la responsabilità della banca convenuta per violazione degli obblighi ex art. 29 Reg. Consob in relazione agli acquisti effettuati dall'attrice C. [redacted] a far data dall'8.3.2000, specificati nell'allegato "Scheda 1" all'atto di citazione;
- dispone con separata ordinanza per l'ulteriore *iter* del processo;
- spese al definitivo.

Così deciso in Brescia il 30.1.2023.

Il giudice

[redacted]

Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209

